



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 10/04/2014

C O P I A

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014**

Oggi dieci Aprile duemilaquattordici alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocato a cura del Sig. Sindaco, si è riunito questo Consiglio Comunale.
Alla trattazione del seguente punto intervengono i Signori:

MINGANTI LORENZO	Sindaco	Presente
BANDIERA NICOLA	Consigliere	Presente
RIVANI RICCARDO	Consigliere	Presente
TUGNOLI ERIKA	Consigliere	Presente
RAMBALDI CATIA	Consigliere	Presente
BACILIERI LIBERO	Consigliere	Presente
SOLDATI MARIA CHIARA	Consigliere	Presente
LAZZARI GIANNI	Consigliere	Presente
BUSATO DAVIDE	Consigliere	Presente
TASSINARI EURA	Consigliere	Presente
CARRARA NICHOLAS	Consigliere	Presente
TUGNOLI FABRIZIO	Consigliere	Presente
LAZZARI MIRKO	Consigliere	Presente
BORGHI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
TALLARICO ANTONIO	Consigliere	Assente
MORONA LUCA	Consigliere	Presente
CHIARINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BORGHI CLAUDIO	Assessore non consigliere	Presente
BONORI ROBERTA	Assessore non consigliere	Presente

Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo
Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame il soprariportato oggetto.

Scrutatori: Carrara Nicholas, Borghi Gian Luca, Chiarini Claudio



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Deliberazione n. 23 del 10/04/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti i punti iscritti all'odg della presente seduta sono trattati congiuntamente, con unica relazione e discussione;

Relaziona il Sindaco-Presidente;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Visti i commi da 639 a 728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell' IMU;

Visto in particolare il comma 707 e seguenti della predetta norma, che modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili a partire dall'anno di imposta 2014 nonché la Legge 28/10/2013 n. 124 che ha disposto l'abolizione della prima rata IMU per le abitazione principali (escluso quelle accatastate in categoria A1- A 8- A9 e relative pertinenze, per gli immobili delle Cooperative a proprietà indivisa, IACP, per i terreni e per i fabbricati rurali), e l'ulteriore art. 2 della Legge 124/2013 che ha disposto inoltre l'esenzione per la seconda rata dell' IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a partire dal 1 luglio 2013, e agli immobili destinati alla ricerca scientifica dall'anno di imposta 2014;

Visto inoltre l'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 133/2013 che ha previsto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati , di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, nella considerazione che l'esenzione vale solo per i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): *"è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011"*;

Vista la propria deliberazione n. 25 del 24 aprile 2013 con cui si determinavano per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria IMU;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte I – Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione n. 16 del 03/04/2014;

Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sentito il parere del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs.267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che sono stati acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole espresso dalla responsabile del 3 Settore Economico Finanziario e Controllo, in ordine alla regolarità contabile;

entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Intervengono i Consiglieri Morona, Borghi Gian Luca, Lazzari Mirko;

Replica il Consigliere Borghi Gian Luca;

Intervengono gli Assessori Rivani, Busato e Soldati;

Replicano il Consigliere Morona e l'Assessore Soldati;

Il Consigliere Borghi Gian Luca del Gruppo "Cittadini di Minerbio per Minerbio" presenta dichiarazione di voto, estesa a tutti i punti iscritti all'odg della presente seduta, il cui originale è allegato alla propria precedente deliberazione n. 21 assunta in data odierna;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Lazzari Mirko del Gruppo "Lega nord" e Chiarini del Gruppo "Per cambiare Minerbio") e n. 2 astenuti (Consiglieri Morona del Gruppo "Per cambiare Minerbio" e Borghi Gian Luca del Gruppo "Cittadini di Minerbio per Minerbio"), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare con decorrenza dal 1° gennaio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU):

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILI
0,98%	a) aree fabbricabili, b) immobili locati a canone libero, comodato gratuito, c) immobili tenuti a disposizione e/o sfitti, d) fabbricati inagibili/inabitabili con abbattimento del 50% base imponibile, e) fabbricati di interesse storico o artistico con abbattimento 50% base imponibile f) altri fabbricati g) tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota
0,38%	abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
ESENTI PER	a) unità immobiliare e relativa pertinenza, nella



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO	misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
ESENTI EX LEGE ART. 1, COMMA 707 LEGGE DI STABILITA' 2014	a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
ESENTI EX LEGE LEGGE 124/2013	a) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce) b) immobili destinati alla ricerca scientifica
ESENTI EX LEGE ART. 1, COMMA 708 LEGGE DI STABILITA' 2014	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
0,76%	abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica;
0,76%	abitazioni, comprese le pertinenze nella misura



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

	massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a "canone concordato" destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
0,76%	Terreni agricoli

DETRAZIONI	FATTISPECIE
Detrazione di € 200,00	abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7

2. Di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata pena l'esclusione dal diritto, di presentare all'Ufficio Tributi Associato, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio.
3. Di demandare all'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa.
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi.

Con separata successiva votazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Lazzari Mirko del Gruppo "Lega nord" e Chiarini del Gruppo "Per cambiare Minerbio") e n. 2 astenuti (Consiglieri Morona del Gruppo "Per cambiare Minerbio" e Borghi Gian Luca del Gruppo "Cittadini di Minerbio per Minerbio"), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi sono registrati su supporto depositato presso l'Ufficio Segreteria.



Città di Minerbio
Provincia di Bologna

.Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

Ufficio Unico tributi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Favorevole [] Contrario

Li, 08/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbaro Dott. Riccardo

3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Favorevole [] Contrario

Li, 09.04.14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Bionami Monica



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Deliberazione n. 23 del 10/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Minganti Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2014 al 21/05/2014 ai sensi di Legge.

Addì, 06/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Addì, 10/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

COMUNE DI MINERBIO
Addì, 06/05/2014

Per copia conforme all'originale
IL FUNZIONARIO INCARICATO
